

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2085)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1962 (V. stampato n. 2979)

**d'iniziativa dei deputati RUSSO Salvatore, CODIGNOLA, SCIORILLI BORRELLI
e DI BENEDETTO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 1962*

**Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti
della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei
Comuni ad autonomia scolastica**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme stabilite nell'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e nell'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria, passato alle dipendenze dello Stato per effetto del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1964, e

che alla data del 31 dicembre 1933 risultava iscritto a regolamenti di pensione presso Comuni ad autonomia scolastica.

Art. 2.

All'onere che deriva dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nei capitoli di parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, riguardanti gli oneri previdenziali a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole secondarie.